



AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

ORDINANZA N°6

ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI CONSULENTI CHIMICI DI PORTO

Vista la Legge 28 Gennaio 1994, e successive modificazioni ed integrazioni in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il dispaccio n° DEM 3/SP 1160 del 10 dicembre 1999 con cui il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo, ha emanato le direttive che disciplinano in maniera uniforme l'attività dei Consulenti chimici in porto, nonché il successivo dispaccio N° DEM3/2378 del 17 ottobre 2000, con cui sono state fornite indicazioni in ordine alle tariffe per le prestazioni professionali dei consulenti stessi;

Rilevato che al punto 1.1 - Iscrizione - di detta nota, il Ministero ha disposto, fra l'altro, che i consulenti chimici per operare in ambito portuale, devono essere iscritti, dietro presentazione di specifica domanda, nel Registro istituito dall'Autorità Portuale ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav.;

Ritenuto, pertanto, di dover istituire presso l'Autorità Portuale il Registro dei Consulenti chimici di porto;

ORDINA

ART.1

(istituzione del Registro dei Consulenti chimici di porto)

Presso, l'Autorità Portuale è istituito ai sensi dell'Art.68 del Codice della Navigazione il Registro dei Consulenti chimici di porto.

I consulenti chimici, per operare nel porto di Livorno, devono essere iscritti in tale Registro che è gestito secondo le modalità di seguito indicate.

ART.2

(iscrizione al Registro)

Per ottenere l'iscrizione nel registro i professionisti interessati devono presentare domanda all'Autorità Portuale di Livorno, allegando la necessaria documentazione atta a dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in chimica, chimica industriale o ingegneria chimica;
- b) iscrizione all'Albo Professionale;



- c) compimento del tirocinio pratico di almeno un anno presso un consulente chimico di porto in attività;
- d) superamento di una prova di carattere teorico, tesa ad accertare il possesso da parte del candidato di adeguata capacità professionale;
- e) capacità fisica a svolgere l'attività, attestata mediante certificato medico dell'Ufficio di Sanità Marittima;
- f) tariffario delle prestazioni professionali rese.

Alla suddetta domanda potrà essere allegato ogni altro documento attestante i titoli di specializzazione, di aggiornamento, o comunque utile ai fini della valutazione della capacità professionale.

Ai fini della suddetta iscrizione, il compimento del tirocinio pratico ed il superamento della prova teorica non sono richiesti per i professionisti che possono dimostrare, in modo documentato, di operare come consulente chimico di un porto nazionale da data antecedente al 10 dicembre 1999, né per i professionisti già autorizzati ad operare come consulente chimico in altri porti nazionali.

Il tirocinio pratico deve essere svolto in conformità alle indicazioni di cui al punto 1.2 del dispaccio n.DEM3/SP 1160 in data 10 dicembre 1999 citato in premessa; la valutazione della capacità professionale, effettuata con il superamento di prova a carattere teorico, deve avvenire in conformità alle indicazioni riportate al punto 1.3 dello stesso dispaccio.

L'iscrizione, che ha validità fino alla cancellazione, non è soggetta a rinnovo annuale; annualmente deve comunque essere accertata la permanenza dei requisiti di iscrizione all'albo professionale e di idoneità fisica. Allo scopo, gli interessati sono tenuti a presentare annualmente all'Autorità Portuale, almeno 15 giorni prima della data corrispondente a quella di iscrizione, apposita documentazione atta a dimostrare il mantenimento dei suddetti requisiti.

All'atto dell'iscrizione nei Registri, gli interessati sono tenuti al versamento di lire 500.000 a titolo di contributo forfettario per spese d'istruttoria.

L'Autorità Portuale comunica all'Autorità Marittima l'elenco dei consulenti chimici di porto iscritti ed i relativi aggiornamenti.

L'Autorità Portuale e l'Autorità Marittima possono richiedere ai consulenti chimici iscritti eventuali aggiornamenti professionali, in relazione a specifiche esigenze operative del porto che dovessero presentarsi.

I consulenti chimici di porto sono tenuti a trasmettere all'Autorità Portuale ed all'Autorità Marittima il tariffario delle prestazioni professionali rese ed eventuali successive variazioni. Al tariffario di cui al punto f) deve essere allegata una dichiarazione con la quale il consulente chimico attesta sotto la propria responsabilità che le tariffe applicate corrispondono a quanto previsto dall'apposito dispaccio ministeriale n.DEM3/2378 in data 17 ottobre 2000.

Ai sensi dell'ultimo comma del punto 3 dello stesso dispaccio, l'opera prestata dai consulenti chimici del porto di Livorno nell'interesse dello Stato e/o in ausilio dell'Autorità Portuale e dell'Autorità Marittima è a titolo gratuito.



ART.3

(cancellazione dal registro)

I consulenti chimici del porto di Livorno potranno essere cancellati dal registro per i seguenti motivi:

- a) morte del consulente chimico;
- b) richiesta dell'interessato;
- c) cancellazione dall'Albo Professionale;
- d) perdita della capacità fisica attestata dal medico di porto;
- e) mancata presentazione annuale della documentazione necessaria al rinnovo dell'iscrizione;
- f) gravi infrazioni commesse nell'esercizio dell'attività.

ART.4

(organizzazione del servizio)

L'organizzazione del servizio reso dai consulenti chimici di porto sarà disciplinato da un apposito regolamento emanato dall'Autorità Portuale di concerto con l'Autorità Marittima.

ART.5

(validità)

La presente Ordinanza entrerà in vigore alla data del 5 maggio 2001.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Livorno, li 10 aprile 2001


IL PRESIDENTE
(Nereo MARCUCCI)